



**AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ F.I.L. (FORMAZIONE
INNOVAZIONE LAVORO) S.R.L. A SOCIO UNICO.**

**RELAZIONE/ISTRUTTORIA SULLA CONGRUITÀ ECONOMICA
EX ART. 7, COMMA 2, D.LGS. N. 36/2023**

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Il quadro normativo di riferimento	4
3. Le attività svolte da FIL s.r.l. a socio unico.....	6
4. Analisi della congruità economica ex art. 7, c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023.....	8
5. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 7, c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023	10

1. Premessa

Con L.R. Toscana 8 giugno 2018, n. 28 (art. 28), è stato previsto il subentro dell'Agenda Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) a titolo gratuito nella quota detenuta dalla Provincia di Prato nella società Formazione Innovazione Lavoro a Socio Unico s.r.l. (F.I.L. s.r.l. a socio unico), subentro da disporsi con successiva delibera di Giunta Regionale finalizzata all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 28.

La stessa norma ha previsto, contestualmente al subentro di ARTI nella quota di partecipazione, la configurazione della F.I.L. s.r.l. come società *in house* dell'Agenda Regionale, nonché il subentro di quest'ultima nel contratto di servizio e negli atti di affidamento in corso tra la Provincia di Prato e la Società medesima.

In attuazione della suddetta previsione, con D.G. R.T. n. 645 dell'11 giugno 2018 è stato disposto il subentro di ARTI, a titolo gratuito, nella quota detenuta dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. s.r.l. a socio unico.

Tanto premesso, la presente relazione è diretta a dimostrare la congruità economica dell'affidamento diretto dei servizi di assistenza tecnica, supporto allo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio per la gestione di programmi operativi, strumentali all'attività dell'Agenda, altri servizi complementari inerenti il mercato del lavoro, da parte di ARTI in favore della società F.I.L. s.r.l. a socio unico.

Il tutto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza,*

economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.”.

Altrimenti detto, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità “*in house*”, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all’art. 1 comma 553 della Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell’offerta formulata del soggetto “*in house*”, avendo riguardo all’oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento, dovrà essere dato conto: a) delle ragioni del mancato ricorso al mercato; b) dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

2. Il quadro normativo di riferimento

L’analisi di congruità economica contemplata dal sopra citato art. 7 del D. Lgs. n. 36/2023 presuppone una ricostruzione, sia pure sintetica, del quadro normativo di riferimento, in tema più generale di affidamenti di contratti pubblici ed in particolare della rispondenza a principi inderogabili di matrice comunitaria.

- art. 1 D. Lgs. n. 36/2023 (*Principio del risultato*: 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità

e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

...”;

- art. 2, commi 1 - 3 (*Principio della fiducia*: 1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso

concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. ...);

- art. 3 (*Principio dell'accesso al mercato* - 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità);

Tanto premesso, il rapporto tra ARTI e FIL s.r.l. a socio unico appare conforme al quadro normativo sopra delineato.

Inoltre, ARTI risulta altresì iscritta come Amministrazione aggiudicatrice nell'Elenco ANAC delle società *in house* a far data dal 27.10.2020, ID 1121, protocollo n. 0079924.

3. Le attività svolte da FIL s.r.l.

Secondo quanto disposto dall'art. 4 del proprio Statuto, FIL s.r.l. è chiamata a svolgere l'attività di

1) supporto ad ARTI nell'attuazione della programmazione nazionale, regionale ed europea, anche nello svolgimento del suo ruolo di Organismo Intermedio, per la gestione di programmi operativi:

a) assistenza nell'attuazione di programmi e progetti in cui ARTI svolge il ruolo di Organismo Intermedio;

b) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario e ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici;

- c) attività considerate istituzionali da ARTI e svolte con carattere anche non continuativo;
- 2) consulenza e assistenza per la programmazione di attività in materia di politiche attive del lavoro, incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;
- 3) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di politiche attive del lavoro;
- 4) collaborazione nell'attuazione di attività finalizzata a perseguire obiettivi di sviluppo economico e sociale strettamente connessi alla realizzazione di politiche attive del lavoro.

Nello specifico dello schema di contratto di servizio è richiesto a FIL s.r.l. lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- a) assistenza tecnica a supporto dell'Agenzia, nell'attuazione della programmazione regionale, nazionale ed europea;
- b) supporto allo svolgimento, da parte dell'Agenzia, delle funzioni di Organismo Intermedio, per l'attuazione e la gestione di programmi operativi;
- c) supporto all'istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi;

FIL s.r.l. svolge, quindi, per ARTI un'attività multidisciplinare, assicurando la qualità delle prestazioni rese grazie alla profonda conoscenza delle procedure e dei processi posti in atti dall'Agenzia controllante nel perseguimento della propria missione istituzionale, nonché al possesso di dimostrate competenze in materia di assistenza tecnica, supporto allo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio per la gestione di programmi operativi, strumentali all'attività dell'Agenzia e servizi connessi, che consentono di far fronte, con efficacia ed efficienza, anche a esigenze della collettività non programmate o non programmabili.

4. **Analisi della congruità economica ex art. 7, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023**

Il corrispettivo da riconoscere a FIL s.r.l. è determinato dai costi risultanti dal Piano Economico di Dettaglio, dalla stessa presentato, con riferimento alle diverse attività svolte, applicando i costi unitari gg/uomo – orari ivi stabiliti, suddivisi per figure professionali.

Assistenza tecnica

PERSONALE INTERNO	
Qualifica	Corrispettivo gg/uomo
Capo progetto	€ 600
Specialista	€ 390
Consulente senior	€ 350
Consulente junior	€ 250

Allo scopo di effettuare l'analisi sulla congruità dei costi sostenuti da ARTI per i servizi resi da FIL s.r.l., sono stati presi in esame alcuni esempi di prezzi utilizzati da parte di Amministrazioni pubbliche per attività similari conseguenti all'aggiudicazione di gare.

Gli esempi di prezzi presi in considerazione sono quelli risultanti dalla gara bandita da CONSIP, ripartita in 9 lotti diversi, per l'erogazione di *servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 – Lotto 9 - PON Inclusione, PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione - Ministero del Lavoro – PON Cultura e Sviluppo - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – PON Legalità - Ministero dell'Interno*, in particolare i prezzi offerti dall' RTI PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. – Ecoter S.r.l. , aggiudicataria del lotto in oggetto.

Convenzione per l'erogazione di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020

Listino Prezzi Offerti
RTI PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. – Ecoter S.r.l.

Lotto	Figura professionale	Prezzo unitario (tariffa giornaliera in € - IVA esclusa)
9	Capo Progetto	605,00
	Manager	470,00
	Consulente Senior	368,00
	Consulente Junior	252,00
	Specialista	397,00

Dalla tabella riportata, e dalla descrizione delle figure professionali impiegate da FIL s.r.l. e di quelle considerate da CONSIP, ponendo a confronto le rispettive tariffe in gg/uomo applicate, il differenziale risulta positivo per tutte le figure interessate.

5. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 7 comma 2 d.lgs. 36/2023

In conclusione, l'analisi svolta sulla congruità economica dell'affidamento alla società *in house*, effettuata attraverso un raffronto tra i costi a giornata uomo/orari sostenuti da ARTI per la remunerazione del servizio offerto da FIL s.r.l. e quelli ottenuti da Consip/Anpal per servizi similari, ha dimostrato la convenienza economica per l'affidamento diretto nei confronti della società *in house*, in quanto l'acquisizione sul mercato di prestazioni analoghe avrebbe comportato per ARTI un costo superiore.

Pertanto, nel caso di specie, i requisiti richiesti per l'affidamento *in house* risultano soddisfatti, e il modulo della società di capitali a totale partecipazione pubblica risulta adeguato e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione sotto il profilo operativo ed economico.